



# IL DIRITTO/DOVERE DI NON ESSERE “DIVERSI”

## DISCIPLINA

Dal combinato disposto di cui all'art. 188 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 12 del d.P.R. 503/1996, si ricava che, per facilitare la mobilità delle persone, il sindaco, previo rilascio di contrassegno, può consentire la circolazione (statica e dinamica) nelle zone ove la stessa è stata limitata o sospesa per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. In particolare, la circolazione è consentita sia nelle zone a traffico limitato e aree pedonali, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità. Per le medesime finalità, i detentori del contrassegno di cui all'art. 12 del decreto da ultimo citato possono transitare lungo i percorsi o corsie preferenziali riservati, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi. Infine, i medesimi veicoli non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Non così, per quanto riguarda il parcheggio nelle c.d. “zone blu”, giacché dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non anche un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità (piuttosto che dalla gratuità) del posto dove poter sostare.

Va peraltro segnalato, che a fronte di un ampio elenco di opportunità per la persona invalida, finalizzate a garantire il diritto costituzionale alla libera circolazione, fanno da contraltare, una serie di obblighi - generali (quale quello di non arrecare grave intralcio al traffico) e particolari (prescritti dal sindaco) - finalizzati a tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

### NOTE OPERATIVE

Dunque, la ridotta o impedita capacità motoria (diretta o indiretta e quindi, determinata da patologie che non aggrediscono, direttamente, l'apparato locomotorio della persona invalida) e quindi, la titolarità dello speciale contrassegno, non consente, a chi ne è il titolare, di poter utilizzare liberamente la strada, accedendo o parcheggiando in aree d'uso pubblico ove la circolazione del veicolo al servizio dell'invalido potrebbe minacciare la sicurezza della circolazione stradale.

In buona sostanza, "favorire" la circolazione delle persone invalide, non può essere letto come una sorta di regalia che, tra l'altro, lederebbe la stessa dignità della persona invalida e che, in tal senso, venendo favorita in un suo diritto a discapito del diritto di altri, paleserebbe una sua diversità sostanziale, certificata in via amministrativa.

Nei fatti, il titolare del contrassegno per invalidi, dovrebbe dirsi legittimato, tra l'altro, a parcheggiare il proprio veicolo anche al di fuori degli spazi espressamente riservate alle persone diversamente abili, con il solo limite dell'ostacolo che tale sosta potrebbe creare alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un'ulteriore autorizzazione sindacale.

Tra l'altro, laddove esistono spazi dedicati alla sosta per i portatori di inabilità, questo stato dei luoghi legittima l'uso del potere discrezionale del sindaco e, quindi, la sua possibilità di limitare l'autorizzazione in deroga ai casi in cui non sia stata predisposta alcuna possibilità di accesso o di sosta facilitati per le persone diversamente abili e, soprattutto, non legittima il superamento dell'interdizione assoluta alla sosta vigente in loco.

È altresì evidente, che il concetto di intralcio - la cui condizione di fatto, non può essere superata

dal presupposto dell'autorizzazione in deroga - non riguarda soltanto il fatto contingente, ma interessa anche come nel concreto l'autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo<sup>(1)</sup>.

In estrema conclusione, lo stesso titolare del contrassegno richiamato dal decreto presidenziale del '96 ed indicato dall'art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice, è tenuto, in primis, a fare uso delle eventuali strutture realizzate con l'evidente finalità di consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide; quindi, ad utilizzare, liberamente, i parcheggi a disco orario ed infine, a sostare in modo tale da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Per altro verso, chi è preposto al controllo della circolazione e della sosta dei veicoli ad uso delle persone diversamente abili, non può leggere nella speciale autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 11 del più volte citato d.P.R. 503/1996, una sorta di nulla osta che consente a chi ne è titolare di parcheggiare o sostare ovunque, finanche minacciando la sicurezza della circolazione stradale.

In questi casi, naturalmente, alla polizia stradale è richiesta una particolare attenzione al caso concreto - per evitare di applicare o di non applicare una sanzione, in ragione di un mero dato formale (il contrassegno, piuttosto che il divieto di sosta) - e quindi, nell'atto di accertare l'eventuale illecito amministrativo inerente la sosta vietata, annotare ogni utile notizia atta a dimostrare l'esistenza della condizione di grave intralcio che, lo si ripete, può trovare sicuramente fondamento nell'esistenza di un divieto di sosta permanente, senza o con rimozione forzata.

In quest'ultimo caso, giusto il disposto di cui agli artt. 354 e 355, ultimo comma, del regolamento su citato, è vietata la rimozione (o il blocco) dei veicoli destinati al servizio degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno e, in tal caso, si procede con lo spostamento (a spese del trasgressore) del veicolo, in luogo più idoneo. ■

Leggi e Giurisprudenza	d.P.R. 24.07.1996, n. 503 d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Cass. Civ., Sez. II, 05.10.2009, n. 21271 Cass. Civ., Sez. VI, 09.01.2014, n. 258
------------------------	---

#### Note a margine dell'articolo

(\*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(1) Ad esempio, un divieto di sosta permanente, sta a significare che in quello spazio l'autorità amministrativa ritiene esistente una potenziale situazione di intralcio alla circolazione, che il divieto stesso intende, non solo eliminare, ma anche prevenire.